

La disciplina della prescrizione nella Città del Vaticano

di Alessandro Diddi

Abstract: Nello Stato della Città del Vaticano – per una singolare coincidenza della storia – sono vigenti, dal 1929, il primo codice penale ed il primo codice di procedura penale emanati nel Regno d'Italia rispettivamente nel 1889 e nel 1913 e la loro applicazione, nonostante le molteplici riforme alle quali è stato sottoposto l'ordinamento del più piccolo Stato del mondo nel secolo trascorso, è stata sempre confermata. Sebbene interessata da marginali ritocchi ed indirettamente intaccata da alcune modifiche alle quali il legislatore ha sottoposto alcuni istituti sostanziali e processuali, la disciplina della prescrizione nell'ordinamento vaticano – strutturata secondo un modello che non trova esempi né nelle esperienze legislative precedenti, né in quelle successive ancora vigenti in Italia – è rimasta sostanzialmente quella originaria. Lo studio del regime della prescrizione applicabile nell'ordinamento vaticano, oltre che per l'indubbio interesse comparatistico, costituisce momento di riflessione e di confronto con i temi emersi nell'ambito del dibattito sviluppatosi da alcuni anni in Italia e non ancora sopito sulle linee alle quali dovrebbe essere sottoposto l'istituto della prescrizione.

3689

Keywords: Vaticano - Reato – pena – azione penale - prescrizione

1. Premessa

Per una singolare coincidenza della storia nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti il primo codice penale ed il primo codice di procedura penale emanati nel Regno d'Italia e, segnatamente, il codice penale promulgato nel 1889, noto come il Codice Zanardelli, ed il codice di procedura penale, varato nel 1913, conosciuto anche come il Codice Finocchiaro-Aprile¹.

¹ Per una raccolta del materiale bibliografico relativo al processo di codificazione, anche nel settore penale, dalla proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 all'attualità, v. *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Biblioteca centrale giuridica, 2013, p. 33 e ss. Per una ricostruzione storica della legislazione penale, E. Dolcini, voce *Codice penale*, in *Dig.disc.pen.*, vol. II, Torino, 1988, p. 273 e ss.; G. Vassalli, voce *Codice penale*, in *Enc del dir.*, vol. VII, Milano, 1960, p. 263 e ss.; S. Vinciguerra, *Un nuovo diritto penale all'alba del Novecento: il codice Zanardelli. Appunti di comparazione con il codice 1959*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Codice penale per il Regno d'Italia (1889)*, Padova, 2009, p. XI e ss. Sul codice di procedura penale, cfr. M. Chiavario, voce *Codice di procedura penale*, in *Dig. Disc.pen.*, Torino, 1988, vol. II, 258; P. Ferrua, *Un nuovo processo penale dopo il codice Zanardelli: il codice 1913 e le origini del «garantismo inquisitorio»*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Codice penale*, cit., CXC VII e ss.

Quando infatti nel 1929, con la sottoscrizione dei Patti lateranensi, venne costituito lo Stato della Città del Vaticano, si pose l'esigenza di dare alla nuova realtà istituzionale un assetto giuridico, e dunque di «provvedere immediatamente a dotare la stessa di leggi adeguate, non potendosi attendere i tempi, necessariamente non brevi, di intervento del legislatore del nuovo Stato». Per sopperire a tale esigenza si ritenne allora di risolvere la situazione «attraverso la recezione dei codici allora vigenti in Italia»².

A tale scopo la legge 7 giugno 1929 n. II sulle fonti del diritto, dopo aver previsto che le fonti principali del diritto oggettivo dello Stato erano costituite, oltre che dal *codex iuris canonici* e dalle costituzioni apostoliche, dalle leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o dalle altre autorità da lui delegate (art.1), statuiva che nelle materie sulle quali non avessero provveduto tali fonti, si sarebbero osservate, in via suppletiva, e fino a quando non si fosse disposto altrimenti con leggi del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia (art.3), purchè non contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali di diritto canonico e alle norme del Trattato e del Concordato.

Mentre nel corso degli anni ad altri settori dell'ordinamento ha provveduto il legislatore vaticano (così con riferimento al codice di procedura civile), non altrettanto è invece avvenuto con riferimento alla legislazione penale, le cui fondamenta sono appunto costituite dalla legislazione italiana post unitaria³.

Tenuto conto della mancanza di significativi precedenti giurisprudenziali elaborati nei 90 anni di vigenza del codice Zanardelli nell'ambito dell'ordinamento vaticano e del modesto interesse suscitato dal diritto penale vigente nel più piccolo Stato del mondo⁴, i principali elementi di ausilio per la ricostruzione dei vari istituti giuridici sono costituiti dai contributi dottrinari e dagli indirizzi giurisprudenziali delle Corti e dei tribunali italiani formatisi nel periodo di vigenza dei primi codici emanati nel Regno d'Italia.

Come si vedrà, la soluzione del legislatore del 1889 in materia di prescrizione, sotto molteplici profili, costituisce una sorta di *unicum*, che non trova esempi nè nelle esperienze legislative del passato (in particolare nel

² G. Dalla Torre, *Introduzione*, in G. Dalla Torre, G. Boni (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1; M. Pisani, "Giusto processo" e "presunzione di innocenza" nella recente legislazione vaticana, in *Criminalia*, 2013, p. 609.

³ Con riferimento al codice penale, G. Vassalli, voce *Codice penale*, cit., p. 268 osservava che «il codice Zanardelli, frutto felice della collaborazione di esperti della pratica penale, di uomini politici eminenti e di studiosi tra i maggiori che annoverasse l'Italia in quell'epoca, non poteva non meritare gli elogi di cui gli furono prodighi i contemporanei in Italia e fuori».

⁴ La principale opera è certamente quella di G. Dalla Torre, G. Boni (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit. che ha ricostruito le novelle legislative apportate sulla base normativa in materia penale successiva al 1929.

codice sabaudo del 1859, cui subentrò il Codice Zanardelli⁵), nè nei codici degli Stati italiani preunitari, nè nel codice penale italiano del 1930. Per tale ragione la ricostruzione del pensiero giuridico formatosi nel lasso di tempo di vigenza del codice, anche dal punto di vista metodologico, non può non costituire la principale fonte di studio.

Sebbene poi molti settori dell'originario codice siano stati nel corso degli anni sottoposti dal legislatore vaticano ad importanti e significative revisioni⁶ per renderli compatibili, oltre che con i principi dell'ordinamento vaticano, anche con le esigenze di adeguamento verso le istanze riformatrici provenienti dal contesto internazionale con le quali il primo ha dovuto fare i conti, l'istituto della prescrizione ha subito modificazioni tutto sommato estremamente marginali.

Ciononostante, poichè, come si vedrà, molte delle riforme alle quali il codice penale è stato sottoposto nel corso degli anni non sono risultate prive di conseguenze sulla disciplina generale della prescrizione, la ricostruzione complessiva dell'istituto risulta alquanto complessa.

2. Fondamento e criterio misuratore della prescrizione

Considerata espressione sia di «un principio di libertà e di tutela dell'innocenza che non consentono di mantenere indefinitamente un cittadino sotto un'imputazione», sia di «buone norme di giustizia, le quali sconsigliano dall'aprire processi e dal celebrare giudizi quanto sogliono essere ormai disperse o esaurite le fonti di prova», sia infine dell'«oblio dei fatti e delle persone, che fa venir meno lo stesso interesse sociale di reprimere» e della difficoltà di ricercare «le tracce e le impressioni del delitto» cancellate dal tempo⁷, la prescrizione – intesa quale « spazio di tempo, trascorso il quale, non si fa più luogo all'esercizio della azione penale od all'esecuzione della condanna»⁸ – era stata inserita dal legislatore del 1889 – a differenza di quanto avvenuto in altre codificazioni contemporanee⁹ – all'interno del codice penale.

⁵ Sulla legislazione penale successiva all'unità d'Italia e, in particolare, sul processo di estensione della applicazione del codice sardo 1859 ai territori annessi all'Italia, cfr. E. Dolcini, voce *Codice penale*, cit., p. 274; G. Vassalli, voce *Codice penale*, cit., p. 264.

⁶ Con riferimento alla legislazione penale introdotta a partire dal 1929, come accennato, resta certamente un punto di riferimento G. Dalla Torre, G. Boni (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., 28 e ss. Sull'argomento, anche, M. Pisani, "Giusto processo", cit., p. 611 e ss.

⁷ Così. *Relazione a S.M. il re del ministro guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del codice penale*, Roma, 1889, 282. Per una panoramica delle posizioni assunte dalla dottrina sul fondamento teorico della prescrizione, cfr. P. Pisa, voce *Prescrizione (dir.pen.)* in *Enc. del dir.* Vol. XXXV, Milano 1986, 78-80.

⁸ A. Zerboglio, *Della prescrizione penale. Studio giuridico*, Torino, 1893, 1.

⁹ In particolare la prescrizione era disciplinata nell'ambito dei codici di rito nel Regno delle Due Sicilie (cfr. gli artt. 613 ss. c.p.p. del 1819) e nel Ducato di Parma e Piacenza (cfr. gli artt. 607 ss. c.p.crim. del 1820).

Il dibattito sulla opportunità dell'inserimento dell'istituto ha costituito uno dei tanti aspetti sui quali all'epoca si contrapponevano il pensiero della *scuola classica*, sostenitrice della ineluttabilità di una disciplina degli effetti del tempo sull'azione penale e su quella esecutiva¹⁰, e quello della *scuola positiva*, fautrice invece della tesi secondo cui le due prescrizioni, quella dell'azione e quella della pena, avrebbero dovuto soggiacere rispetto alle superiori esigenze di difesa sociale¹¹.

La prescrizione del reato – in linea con quanto previsto da altri codici dell'epoca¹² – era contemplata tra le cause di *estinzione dell'azione penale* accanto alla morte dell'imputato, all'amnistia, alla remissione della querela ed all'oblazione¹³.

¹⁰ Così, F. Carrara, *Prescrizione penale (interruzione)*, in *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale con una selezione dagli Opuscoli di diritto criminale*, Bologna, 2004, 364 nel quale sono raccolti gli scritti pubblicati tra il 1959 ed il 1877, secondo il quale «poiché sente ognuno che dopo un lungo periodo di tempo la ricordanza del delitto è impallidita nella memoria dei cittadini» così che «nei casi di misfatti più gravi pei quali chiede la legge un più lungo termine al dramma della pena sarebbe spettatrice una generazione che non lo fu al dramma del delitto»; L. Lucchini, *Elementi di procedura penale*, IV ed., Firenze, 1920, 136, secondo il quale le vere ragioni giuridiche che giustificano la prescrizione vanno individuata «da una parte, nella diminuzione e cessazione dell'interesse sociale a procedere dopo trascorso un certo tempo dal reato, che può anche non esser avvenuto, durante il qual tempo l'azione penale e l'interesse sociale che la ispira sieno rimasti inerti; e, dall'altra parte, nel dovere e nell'interesse civile di non lasciar lungamente e tanto meno indefinitamente esposto il cittadino alla minaccia di una _persecuzione giudiziaria e il suo diritto e la sua posizione giuridica sospesi e incerti, mentre poi nel frattempo egli può essere rimasto assolutamente ignaro della minaccia giudiziale, e si troverebbe quindi disarmato di fronte all'inopinata e tardiva procedura». Sull'argomento, cfr. anche V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, Torino, Vol. III, 1961, 428.

¹¹ Sull'argomento, A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 19. secondo il quale «Le due prescrizioni non si hanno da accogliere se non in quanto per la concomitanza delle circostanze sieno tali da non ledere la sicurezza dei cittadini. Il tempo, nei rapporti col delitto e colla pena, dev'essere calcolato come scriminatore ed espiatore solo ove sua lunghezza o per le condizioni del delinquente abbia per conseguenza di escludere la possibilità dell'aggressione ai diritti della maggioranza sociale.». E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1900, 742.

Per una ricostruzione delle diverse posizioni assunte dalla dottrina rispetto al problema della giustificazione della prescrizione, si v. F. Giunta- D. Micheletti, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003, p. 21 e ss.; A. Molari, voce, *Prescrizione del reato e della pena (diritto penale)*, in *Noviss., dig. It.*, vol. XIII, Torino, 1966, 683; S. Silvani, *Il giudizio del tempo. Studio sulla prescrizione del reato*, Bologna 2009, 24 e ss.; S. Vinciguerra, *Sulla prescrizione nell'esperienza penalistica italiana dell'Ottocento. Spunti di modernità*, in M.N. Miletta (a cura), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, 2005, 543 e ss.

¹² Cfr. gli artt. 40 ss. c.p. dello Stato pontificio del 1832; artt. 89 ss. c.p. toscano del 1853; artt. 88 ss. c.p. estense del 1855; artt. 137e ss. c.p. sardo del 1859. Per un'analisi dell'evoluzione storica della prescrizione, cfr. S. Silvani, *Il giudizio del tempo*, cit., 67 e ss.

¹³ Nonostante il codice penale sabaudo contemplasse la prescrizione tra le *cause di estinzione del reato*, parte della dottrina lo definiva come *causa di estinzione dell'azione*. Cfr. V. Cosentino, *Codice penale italiano*, Vol. I, IV ed., Napoli, 1879, 291 «l'azione penale si dice estinta propriamente, quando per efficacia di una causa estrinseca alla punibilità

Sebbene possa apparire una questione prettamente terminologica, va ricordato che nella relazione al codice 1930 – che ha optato per l'inserimento della prescrizione tra le cause di *estinzione del reato* – il diverso inquadramento fu oggetto di una specifica considerazione da parte legislatore, che ritenne «impropria» la precedente definizione, in considerazione del fatto che, siccome il decorso del tempo incide sulla possibile applicazione della pena, l'oggetto dell'estinzione non può che essere il reato che, sebbene esistente come fatto storico, perde rilevanza giuridica come entità giuridica¹⁴.

A ben vedere, come è stato osservato, a quella classificatoria corrisponde una complessa questione di carattere dogmatico, ovvero se la prescrizione costituisca un istituto di diritto sostanziale o processuale¹⁵.

Posta da parte tale questione, il codice Zanardelli ha disciplinato il decorso del tempo tanto per gli effetti prodotti sull'azione che sulla applicazione della pena inflitta, a seconda che, appunto, essi si producano prima della irrevocabilità della sentenza ovvero successivamente al passaggio in giudicato della stessa.

Entrambi gli istituti si ispirano al criterio di «progressione graduale corrispondente alla progressione delle pene e alla gravità del reato»¹⁶, nel senso che l'entità del tempo trascorso incide sulla procedibilità dell'azione e sulla esecuzione della pena non in maniera identica per tutti i reati, ma in ragione di vari parametri e, cioè, oltre che del *quantum* di pena (a seconda dei casi, applicabile e/o inflitta), anche delle loro specie previste dall'art. 11 c.p.

del fatto delittuoso, essa non può esercitarsi, ovvero quando viene a cessare in forza di una ragione, che non toglie il reato, che non è mancanza di elementi della delinquenza, e che sia puramente estranee alla sua natura ed al suo svolgimento » con la conseguenza che, secondo il cit. A., «le cause vere di estinzione dell'azione penale sono: 1^a la morte dell'imputato; 2^a l'amnistia; 3^a la prescrizione; 4^a la remissione, o la desistenza dell'azione». Sulla differenza tra la concezione sostanzialistica e quella processualistica della prescrizione, cfr. G. Ubertis, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 2010, 1020 e ss.

¹⁴ Secondo la *Rel. presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, in *Gazz.uff.*, GU 26 ottobre 1930, n.251, 4472 poiché, infatti, oltre «un fatto storico» è anche «un fatto giuridico, in quanto è produttivo di quella conseguenza giuridica, che è la pena», qualora «interviene una causa che estingue l'efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere 'reato', e però bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale o, se si preferisce, 'storico'» con la conseguenza che, siccome «l'azione penale non è che il mezzo con cui si fa valere la pretesa punitiva» solo quando questa si estingue non può esercitarsi la prima». Per un approfondimento del dibattito che ha preceduto la riforma del 1930, cfr. S. Silvani, *Il giudizio del tempo*, cit., 97 e ss.

¹⁵ La dottrina dell'epoca, a differenza di quella contemporanea, come rilevato da P. Pisa, voce *Prescrizione*, cit., 79, fortemente condizionata dal dato legislativo, non dubitava della collocazione processual penalistica dell'istituto della prescrizione. Sulla ricostruzione delle posizioni assunte dalla dottrina nel vigore dei codici Zanardelli e Rocco, cfr. G. Ragno, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Enc. del dir.*, Vol. XV, Milano, 1966, 951.

¹⁶ Cfr. *Relazione a S.M. il re del ministro guardasigilli*, cit., 65.

Come fu sottolineato, «criterio misuratore della prescrizione, ossia del termine che la costituisce, non può essere che uno solo: quantità ed entità del reato»¹⁷.

I termini più o meno lunghi fissati per la prescrizione, secondo la maggiore o minore gravità dei reati, costituiscono il calcolo e il bilanciamento dei vari valori in gioco.

A tale proposito, va ricordato che, accanto alla nota distinzione, dipendente dal tipo di pena applicabile, tra delitti e contravvenzioni, il codice penale vigente nello Stato della Città del Vaticano contempla anche una ulteriore distinzione, all'interno dei delitti, a seconda che siano puniti con la pena della *detenzione* o della *reclusione*.

La distinzione delle differenti pene carcerarie temporanee previste per i delitti, come noto, è venuta meno con l'entrata in vigore in Italia del codice 1930 che ha, appunto, soppresso la pena della detenzione in quanto ritenuta, dal punto di vista teorico, «un inutile duplicato della reclusione» e, da quello pratico, un istituto che mai si è distinto da essa¹⁸.

Nel sistema penale delineato dal codice Zanardelli, invece, la distinzione tra delitti puniti con la *reclusione* e quelli con la *detenzione* contrassegna una maggiore gravità dei primi rispetto ai secondi che si riflette ovviamente anche sul regime della prescrizione¹⁹.

Sempre dal punto di vista generale, tenuto conto che, come accennato, il regime della prescrizione dipende dal tipo di pena (oltre che dal *quantum* applicato), occorre brevemente richiamare le altre figure sanzionatorie presenti nell'ordinamento vaticano che, rispetto alla originaria impostazione, hanno invece subito alcune significative modificazioni.

Un cenno deve essere fatto anzitutto alla pena di morte non contemplata, a differenza del codice 1930 (nel quale, come noto, è rimasta in vigore fino all'entrata in vigore del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224), dal codice 1889, ma presente in alcune previsioni *extra codicem*.

Per effetto del fenomeno di importazione normativo della legislazione in vigore nel 1929 nel Regno d'Italia, la pena di morte prevista da alcune

¹⁷ L. Lucchini, *Elementi*, cit., 137.

¹⁸ Cfr. *Rel. per la presentazione del codice penale 1930*, cit., 4452.

¹⁹ A norma dell'art. 13, come modificato dall'art. 7 della legge 11 luglio 2013, n. IX la pena della reclusione si estende da tre giorni a trentacinque anni; a norma dell'art. 15 la pena della detenzione, invece, si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Sebbene entrambe debbano essere scontate negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, diverso e più rigoroso, è però il trattamento riservato in sede esecutiva in caso di reclusione in quanto principalmente ad essa consegue anche la segregazione cellulare che, secondo i casi può essere continua ovvero solo notturna e con obbligo del silenzio durante il giorno. Ai sensi dell'art. 16 c.p., il condannato alla detenzione, poi, può ottenere la liberazione condizionale più presto del recluso. Proprio in considerazione delle differenze tra le pene della reclusione e della detenzione, A.Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 45 riteneva incongruente che il legislatore le avesse equiparate sotto il profilo del regime della prescrizione.

leggi speciali promulgate successivamente alla entrata in vigore del codice Zanardelli, è entrata a far parte dell'ordinamento vaticano.

In particolare, essa trovava applicazione nel territorio dello Stato vaticano per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 4 della legge fondamentale 7 giugno 1929, n. II²⁰, all'art. 1 della legge del Regno d'Italia 25 novembre 1926, n. 2008, che, a sua volta, contemplava la pena capitale per chiunque avesse commesso un fatto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del re o del reggente (art. 1), nonché taluno dei delitti previsti dagli artt. 104, 107, 108, 120 e 252 c.p. (art. 2).

La pena di morte – mai applicata nella Città del Vaticano – è comunque stata abolita dall'art. 44 della legge 21 giugno 1969, n. L, che, avendo abrogato il cit. art. 4, ha travolto anche le uniche fattispecie che la prevedevano.

Il primo codice penale italiano post unitario prevedeva, invece, accanto alle pene temporanee, anche l'ergastolo.

Anche in relazione ai delitti punibili con la pena indeterminata l'art. 91, co. 1 n. 1) c.p. aveva previsto un regime particolare (pari al decorso di venti anni) per quanto concerneva l'estinzione dell'azione (mentre in relazione all'estinzione della pena l'eventuale applicazione dell'ergastolo, a norma dell'art. 95, c.p., era insensibile a qualunque decorso del tempo).

L'art. 31, co. 1, L. 11 luglio 2013, n. IX, tuttavia, anticipando un dibattito che da anni occupa la dottrina e la politica in Italia, ha abrogato la pena dell'ergastolo sostituendola con la pena temporanea da 30 a 35 anni.

Solo un non perfetto coordinamento normativo – dovuto al fatto che il legislatore, nel sostituire la pena perpetua con una temporanea, non ha modificato la disciplina della prescrizione della pena contenuta nell'art. 95 c.p. – lascia aperta la problematica (sulla quale si tornerà) se la nuova pena temporanea prevista dal legislatore in luogo di quella perpetua sia o meno sottoposta al regime estintivo previsto per tutte le altre pene.

Sempre da un punto di vista generale e sempre tenuto conto che gli effetti del decorso del tempo sulla procedibilità del reato e sulla eseguibilità della condanna, dipendono dal tipo di pena inflitta, occorre soffermarsi anche sulle altre specie di sanzioni disciplinate dal codice penale.

Sul regime della prescrizione, come si avrà modo di osservare, giocano un ruolo particolare anche quelle che, nel codice vigente in Italia, vanno sotto la definizione di *pene accessorie*.

A differenza del codice 1930, che ha costruito il regime della prescrizione sostanzialmente attorno alla distinzione tra delitti e contravvenzioni e, all'interno di tali categorie, del *quantum* edittale previsto dalle singole fattispecie per le pene principali, il codice 1889 aveva collegato il regime della prescrizione anche alle *pene accessorie*.

Va osservato, però, che a differenza del codice 1930, che ha distinto le pene in *principali* ed *accessorie*, l'art. 11 c.p. ha previsto la pena

²⁰ La L. 7 giugno 1929, n. II è stata abrogata dalla L. 1° ottobre 2008, n. LXXI.

dell'*interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici*²¹ e quella della *sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte*²², nell'ambito della disciplina generale delle pene rispettivamente applicabili ai delitti e alle contravvenzioni.

Sul punto si deve ricordare che nel passaggio dal codice 1889 a quello del 1930 il legislatore, nel «procedere all'abolizione dei così detti surrogati e complementi penali, la cui ibrida natura, talvolta penale, tal'altra civile o amministrativa, non tollera una unificazione concettuale di essi sotto il comune denominatore del loro carattere complementare o surrogatorio delle pene vere e proprie», ha contrapposto «al sistema delle pene principali il sistema delle pene accessorie» che, oltre a distinguersi «per ciò che esse non sono inflitte dal giudice nella sentenza di condanna, ma conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di esse», presentano «una caratteristica di specie penali non solo complementari e accessorie, ma altresì conseguenziali delle pene principali»²³.

Poiché nel codice Zanardelli l'*interdizione dai pubblici uffici* e la *sospensione dell'esercizio di una professione e di un'arte*, ai sensi dell'art. 11, sono pene alla stregua delle altre contemplate dalla medesima disposizione, la loro applicazione incide sul regime della prescrizione, con la conseguenza che qualora la fattispecie criminosa preveda, oltre che la possibilità di applicare la detenzione, la reclusione o l'arresto, anche l'*interdizione dai pubblici uffici* o la *sospensione dall'arte e professione*, occorre avere riguardo anche a quest'ultima per la definizione del regime estintivo.

Sempre in considerazione del fatto che la prescrizione dipende dalla specie della pena, si deve tenere conto del fatto che l'art. 11, co. 1, n. 4 c.p. contemplava anche la pena del *confino* che, considerata *pena restrittiva della libertà personale* (art. 12), consisteva nell'obbligo – eventualmente convertibile in caso di sua trasgressione in detenzione per il tempo residuo da scontare – imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni, in un Comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di sessanta chilometri, tanto dal Comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza (art. 18).

L'art. 91, co. 1, n. 4, c.p., contemplava una disposizione *ad hoc* per il caso di applicazione della pena del *confino*, statuendo che l'azione penale si sarebbe estinta decorsi cinque anni.

Sebbene né il catalogo dell'art. 11, né la previsione dell'art. 91 c.p. siano mai stati ritoccati e sebbene, dunque, la pena del *confino* non sia mai stata formalmente abrogata, ragioni di carattere geografico rendono implicitamente inapplicabili le relative previsioni.

²¹ Disciplinata dall'art. 20 c.p.

²² Disciplinata dall'art. 25 c.p.

²³ Rel codice penale 1930.

Poiché anche le pene pecuniarie sono contemplate nel catalogo delle pene irrogabili ai sensi dell'art. 11 c.p., l'art. 91 c.p., come si vedrà, collega la disciplina dell'estinzione dell'azione anche alle eventuali multe ed ammende applicate.

3. La metrica della prescrizione

La particolarità del regime della prescrizione dell'azione nel codice Zanardelli è costituito dal fatto che, per determinare il tempo necessario per l'estinzione dell'azione, anziché avere riguardo alla pena edittale prevista dalle singole previsioni criminose, come previsto dal codice 1930, occorre fare riferimento alla pena concretamente inflitta, computate tutte le circostanze del fatto e della persona²⁴.

La soluzione, che si collega a quella cui, pur in presenza di una formulazione non particolarmente felice contenuta nel codice 1859 (che utilizzava l'espressione *crimine punibile*), era pervenuta la giurisprudenza prevalente²⁵, sebbene non priva di inconvenienti quando occorra rilevarla nel corso dell'istruzione preliminare²⁶, è dotata di una apparente ragionevolezza, rispetto a quella legata alla pena edittale, perché consente di modulare il regime della rinuncia dello Stato a perseguire i reati, alla effettiva e concreta gravità degli stessi²⁷.

Ovviamente a tal fine occorre tenere conto delle circostanze, attenuanti ed aggravanti.

Con una scelta recepita dal codice italiano 1930, la prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto di esecuzione (art. 92 c.p.).

²⁴ Cass. Roma, 20 aprile 1891, in *Foro. It.*, 1891, II, 177; Cass. 23 maggio 1893, in *Foro it.*, 1893, II, 457. La disciplina della prescrizione dell'azione prevista dal codice si applica anche nelle materie contemplate dalle leggi speciali, così Corte di app. Genova, 29 ottobre 1890, in *L.*, 1890, II, 751.

²⁵ Nel vigore del codice 1859, la questione se, per determinare il termine di prescrizione si dovesse fare riferimento al titolo del reato contestato all'imputato, ovvero a quello della pena che in concreto avrebbe potuto essergli inflitta, aveva dato luogo ad alcune incertezze applicative che, tuttavia, la giurisprudenza prevalente aveva risolto nel senso che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione, occorre fare riferimento alla pena inflitta in concreto. Cass. Napoli, 14 giugno 1877, in *Riv.pen.*, 1879, 233; Cass. Roma, 17 ottobre 1877, Incaini, in *Riv.pen.*, 1878, 535; Cass. Firenze, 17 agosto 1877, in *Riv.pen.*, VII, 232; Cass. Torino, 10 giugno 1884, in *Riv.pen.*, XX, 597. Sul tema, con ampie citazioni, A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit. 86; S. Vinciguerra (a cura di), *Codice penale*, cit., XXXII

²⁶ Per questa ragione, L. Lucchini, *Elementi*, cit. 137, riteneva preferibile la soluzione basata sulla pena comminata in astratto.

²⁷ Come rilevato da S. Silvani, *Il giudizio del tempo*, cit., 30 era opinione condivisa tra i giuristi ottocenteschi di matrice classica che la determinazione legislativa dei tempi necessari a prescrivere l'azione penale dovesse essere effettuata con riguardo alla gravità del reato commesso.

Anche tale soluzione, come emerge dai trattati dell'epoca, fu il risultato di una contrapposizione tra diverse teorie penalistiche, non essendo mancato chi, contro il principio accolto dal legislatore italiano del 1889, sosteneva che criterio più opportuno fosse quello che faceva dipendere la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione dal giorno dell'ultimo atto di persecuzione eseguito dal pubblico ufficiale contro il colpevole ovvero da quello della scoperta del delitto²⁸.

In deroga alla previsione generale secondo cui la prescrizione decorre dal giorno della consumazione, si pone l'art. 360 c.p. il quale prevede che la prescrizione dell'azione penale per il delitto di bigamia decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

Una questione che ha dato luogo ad un certo dibattito è se ai fini del computo del termine prescrizionale debba o meno considerarsi il giorno del commesso reato²⁹. La giurisprudenza ha precisato che ai fini della prescrizione non si computa il *dies a quo*³⁰ ma il *dies ad quem*.³¹

In base all'art. 92 per i reati continuati o permanenti la prescrizione dell'azione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione o la permanenza.

L'importanza pratica di tale regola è costituita dal fatto che «tanti reati, considerati singolarmente, potrebbero essere prescritti, laddove, considerati in fascio come reato continuato per la maggior penalità che il medesimo importa, non lo sarebbero ancora, con danno quindi della giustizia punitiva, o viceversa con danno del colpevole»³².

Nonostante l'apparente chiarezza della norma, l'applicazione della disposizione con riferimento alla continuazione ha destato alcune difficoltà. Ci si è chiesti in particolare se per la determinazione del tempo necessario a

²⁸ Sull'argomento, cfr. A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 32 e ss. il quale, «pur accettando e riconoscendo che il sistema seguito dal nostro Codice è complessivamente il migliore in confronto delle dottrine comunemente accolte sul fondamento della ragione punitiva [...] non so trattenermi dal rilevare alcune contraddizioni che il sistema adottato ha con alcuno dei principii, in massima stabiliti a base della prescrizione dell'azione», sostenendo che proprio il criterio della decorrenza dalla scoperta del delitto, in quanto da essa principia l'allarme sociale, sarebbe stato più conforme con l'idea che la prescrizione si giustifica con l'oblio del fatto. Secondo tale A, poi, in relazione a reati particolarmente gravi «che spiegano una ferocia od una malvagità nemica di ogni ordine sociale» il decorso del termine dalla scoperta del delitto poteva considerarsi un bene. Contro il criterio che la prescrizione dell'azione penale dovesse cominciare a decorrere dal giorno della scoperta del delitto e, ancora, che potessero avere rilevanza interruttiva gli atti di procedura, si era scagliato con una serratissima critica F. Carrara, *Prescrizione penale (interruzione)*, cit., 355 e ss.

²⁹ Per la ricostruzione delle varie opinioni espresse in dottrina, cfr. A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit. 95 e ss.

³⁰ Secondo Cass. 2 marzo 1911, Piazza, in *Foro. It.* 1911, II, 193 il giorno del commesso reato non si computa nel termine della prescrizione.

³¹ Cass. 6 agosto 1909, Antonini, in *Riv.pen.*, LXXI, 102

³² A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 40.

prescrivere si dovesse tenere conto anche dell'aumento stabilito dalla disciplina sul concorso di reati.

L'art. 79 c.p. prevede, infatti, che la pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, con atti esecutivi della medesima risoluzione, determina l'aumento della pena da un sesto alla metà e siccome il termine di prescrizione dell'azione si calcola sulla pena concretamente inflitta, non è deducibile direttamente dall'art. 92 c.p. se l'aumento di cui si tratta debba o meno essere considerato.

La giurisprudenza ha comunque osservato che per «determinare il tempo necessario a prescrivere [...] non si tiene conto dell'aumento di pena stabilito per la continuazione»³³.

In base all'art. 98 c.p., poi, per computare il tempo necessario per determinare la prescrizione dell'azione penale occorre fare riferimento all'art. 30, cioè a giorni, a mesi e ad anni, considerando ogni giorno di pena di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni e computando l'anno secondo il calendario comune e senza tenere conto delle frazioni di giorno.

Quanto, infine, ai termini previsti per la prescrizione, ai sensi dell'art. 91 c.p., sono previsti *cinque diversi scaglioni temporali* corrispondenti a venti, quindici, dieci, cinque e due anni, a seconda rispettivamente che all'imputato si debba infliggere: *a)* la reclusione superiore a trenta anni; *b)* la reclusione, non inferiore ai venti anni; *c)* la reclusione superiore ai cinque ed inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni o l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; *d)* la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai cinque anni o la interdizione temporanea dai pubblici uffici o la multa; *e)* la pena dell'arresto o dell'ammenda³⁴.

Per effetto dell'abolizione dell'ergastolo non vi sono oggi reati imprescrittibili, contrariamente a quanto previsto dal codice vigente in Italia³⁵.

L'originaria previsione contenuta nell'art. 91 c.p. contemplava anche una sesta ipotesi di prescrizione (contenuta in sei mesi), qualora all'imputato si fosse dovuta infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella contemplata per lo scaglione precedente ovvero la

³³ Cass., 14 dicembre 1929, Ortoleva, in *Giust.pen.*, 1930, III, 282; *conf.* Cass. 27 febbraio 1925, Gabbio, in *Giust.pen.*, 1925, 623.

³⁴ L'art. 91 conteneva una disciplina anche per l'ergastolo ed il confino, pene che, tuttavia, sono state abrogate. Anche con riferimento all'ammenda, l'originaria previsione conteneva il limite «per una somma superiore alle lire trecento. Tali parole, tuttavia, devono ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'art. 5 della legge 10 gennaio 1983, n. LII che ha soppresso il limite minimo della pena pecuniaria.

³⁵ Osservava la *Rel. presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l'approvazione del testo definitivo del Codice di procedura penale.*, in *Gazz.uff.*, GU 26 ottobre 1930, n.251, 4473 «la gravità eccezionale di simili delitti, è da ritenersi che l'impressione da essi destata nella popolazione non venga mai meno completamente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini della prevenzione, il sapere che tali reati non si estinguono mai, e che torni vantaggioso in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna».

sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte. Essa, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 12 n.1 della legge 10 gennaio 1983, n. LII.

La disciplina della metrica della prescrizione deve tenere conto, infine, di alcune norme che contemplano regimi "speciali" fatti salvi dalla clausola generale contenuta nell'art. 91 c.p.

In particolare per i delitti di diffamazione e ingiuria, ai sensi dell'art. 401 c.p., l'azione penale si prescrive in un anno, se il reato è commesso attraverso l'attribuzione ad una persona di un fatto determinato (art. 393 co. 1), in tre mesi nell'ipotesi di ingiuria (art. 393 co. 2) e di diffamazione semplice (art. 395 co. 1) ovvero se eseguita con mezzi di pubblicità (art. 395 co. 3) o contro un incaricato di pubblico servizio (art. 396).

La metrica della prescrizione, per fare qualche esempio concreto, comporta che l'azione per i reati di peculato di cui all'art. 168, di corruzione di cui all'art. 171 e di abuso di ufficio di cui all'art. 179 c.p. - tutti puniti, oltre che con pena massima fino a cinque anni e con la multa non inferiore a cinque mila euro, con *la interdizione perpetua dai pubblici uffici* - si prescrive in dieci anni; quella per i reati di furto *ex art.* 403, di truffa *ex art.* 413 c.p., entrambi puniti con la pena massima della reclusione fino a tre anni, e quello di appropriazione indebita *ex art.* 417 c.p., punito con pena massima della reclusione sino a due anni e con la multa oltre euro 103, in cinque anni.

La sospensione

La prescrizione dell'azione è suscettibile di sospensione. Essa ricorre allorquando l'azione penale non può essere promossa o proseguita e comporta una paralisi temporanea del decorso dei tempi necessari a determinarla. Le cause che producono tali effetti permettono l'utile ricongiungimento della parte di termine svoltosi prima del loro verificarsi con la parte posteriore³⁶.

Diversamente da quanto prevede la disciplina del codice 1930 – il quale ha dettagliato attraverso fattispecie ben definite le cause che possono determinare un blocco temporaneo del decorso del tempo – nel codice 1889 i casi di sospensione non sono determinati con esattezza.

L'art. 92, co. 2, c.p. dispone che la prescrizione rimane sospesa quando l'azione penale può essere promossa o proseguita solo dopo una speciale autorizzazione ovvero dopo che sia risolta una questione deferita ad altro giudizio.

La *ratio* della previsione va rinvenuta nel fatto che l'imputato non può giovare del tempo necessario per consentire il perfezionamento di quegli atti o di quei provvedimenti indispensabili alla prosecuzione o promozione del giudizio³⁷.

³⁶ Così, V. Manzini, *Trattato*, cit., 530 e, in giurisprudenza, Cass. 18 febbraio 1907, in *Riv.pen.*, LXVI, 78.

³⁷ A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit. 78.

Per effetto di quanto stabilisce sempre l'art. 92, co. 2, c.p., la prescrizione sospesa riprende il suo corso dal giorno in cui l'autorizzazione sia data o la questione sia stata definita.

La disciplina della sospensione deve essere collegata alle previsioni che subordinano la procedibilità di determinati reati all'autorizzazione (come per i delitti di vilipendio al Sommo Pontefice, procedibile solo a seguito di autorizzazione del Segretario di Stato ai sensi dell'art. 124, ovvero di vilipendio e ingiuria e diffamazione ai corpi giudiziari o amministrativi, procedibile dietro autorizzazione del Corpo offeso o del superiore gerarchico per il caso di corpi non costituiti in collegio, ai sensi degli artt. 197 e 400 c.p.).

Un'altra ipotesi riconducibile al *genus* delle autorizzazioni è quella contemplata dal comma 4 dell'art. 6, legge 16 marzo 2000, n. CCCL recante *Norme sull'ordinamento giudiziario*, recentemente introdotto dalla *Lettera apostolica in forma di Motu proprio del Sommo Pontefice recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano* del 30 aprile 2021 che, per quanto riguarda le cause riguardanti gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, innovando la precedente previsione (che ne attribuiva la competenza alla Corte di cassazione), ha non solo riconosciuto la competenza del tribunale, ma ha subordinato il giudizio al previo *assenso* del Sommo Pontefice.

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 1 c.p.p., dopo aver statuito la pubblicità e l'officialità dell'azione penale, prevede che quando è necessaria l'autorizzazione a procedere si osservano nell'esercizio dell'azione penale le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.

A norma del combinato disposto degli artt. 183 e 186 c.p.p., poi, è il pubblico ministero – al quale, nel corso dell'istruzione e del giudizio, il giudice unico, il giudice istruttore ed il tribunale, in presenza di reato la cui procedibilità è subordinata ad autorizzazione, trasmettono gli atti – a dover inoltrare la richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, al Segretario di Stato o al Corpo offeso.

Tenuto conto che non è previsto un termine entro il quale deve essere espressa l'autorizzazione la paralisi del decorso del termine non è ovviamente determinabile.

L'altra ipotesi di sospensione tipizzata dall'art. 92 c.p. – quella del deferimento ad altro giudizio – si connette alla disciplina delle sospensioni obbligatorie e facoltative del processo per la decisione delle questioni pregiudiziali previste dagli artt. 2 e 3 c.p.p.³⁸.

³⁸ In merito alla applicabilità della previsione anche alle pregiudiziali facoltative si erano, in realtà, manifestate divisioni in giurisprudenza che, infatti, il legislatore del 1930 aveva ritenuto di superare, con la formulazione dell'art. 159 c.p., come si evince dalla *rel ministeriale sul progetto del codice penale*, cit. 209. In senso affermativo, Cass. 18 settembre 1900, in *Riv.pen.*, LIII, 291.

Come sottolineato dalla dottrina, la disposizione in esame non determina l'indole giuridica della questione pregiudiziale, e l'*altro giudizio* comprende ogni sorta di competenza giurisdizionale (penale, civile e amministrativa)³⁹.

Tra le questioni che danno luogo a sospensione non rientrano, ovviamente, quelle rimesse ai periti esulando esse dal perimetro delle questioni pregiudiziali⁴⁰.

Sono invece state ritenute ipotesi sospensive l'avvio delle pratiche relative alle rogatorie internazionali o alla richiesta di estradizione⁴¹.

La previsione contenuta nell'art. 92 è stata ritenuta applicabile anche ai reati punibili a querela⁴².

Nulla è previsto, invece, con riguardo alle sospensioni determinate da legittimi impedimenti (come malattie dell'imputato) o cause di forza maggiore (come epidemie) che, in difetto di specifiche previsioni, devono ritenersi irrilevanti ai fini della sospensione⁴³.

L'interruzione

La prescrizione è poi sottoposta a vicende interruttive in presenza di alcune situazioni previste dalla legge che, agli effetti pratici, vanifica il tempo decorso fino al momento in cui l'atto interruttivo viene posto in essere⁴⁴, in quanto il suo effetto tipico è quello di far riprendere *ex novo et ex integro* il termine prescrittivo⁴⁵.

A norma dell'art. 93, in particolare, il corso della prescrizione e dell'azione penale è interrotto per effetto di una serie di atti di procedura, tra i quali il legislatore ha anzitutto contemplato la *pronunzia della sentenza di condanna*, sia nel caso in cui essa sia pronunciata nel contraddittorio che quando sia emessa in contumacia.

Ovviamente con l'espressione "sentenza di condanna" si intende la sentenza non definitiva e non già quella passata in giudicato,⁴⁶ posto che, con la irrevocabilità di una sentenza di condanna, cessa di decorrere la

³⁹ Sul punto, cfr. V. Manzini, *Trattato*, cit., 522 e, in giurisprudenza, Cass. 6 ottobre 1908, in *Giust. Pen.*, XV, 251.

⁴⁰ Cass. 11 novembre 1919, in *Riv.pen.*, XCI, 538.

⁴¹ Così, Cass. 22 novembre 1918, in *Giust.pen.*, 1919, II, 65.

⁴² Cass. 3 marzo 1929, Germanò, in *Foro it.*, 1924, II 345 secondo la quale, peraltro, ai fini di stabilire il *dies a quo* riprende il corso della prescrizione sospesa occorre avere riguardo alla data della presentazione e non a quella della ratifica della querela.

⁴³ Rilevava la opportunità di una previsione che, invece, attribuisse rilevanza alle malattie, alla demenza dell'imputato, ai torbidi politici, alle epidemie, alle guerre impedienti il proseguire o il promuovere i giudizi, A. Zerbolgio, *Della prescrizione*, cit., 80.

⁴⁴ Così, P. Pisa, voce *Prescrizione*, cit., 92.

⁴⁵ Così V. Manzini, *Trattato*, cit., 530. Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sull'argomento, cfr. S. Silvani, *Il giudizio del tempo*, cit., 32.

⁴⁶ Cass. 14 gennaio 1927, Terzo, *Giur.it.*, 1927, II, 73.

prescrizione dell'azione penale e inizia a decorrere il termine per la prescrizione della condanna⁴⁷.

In linea di massima anche una sentenza di condanna annullata interrompe il corso della prescrizione⁴⁸.

Tra le cause interruttive rientra anche la emissione del decreto penale di condanna⁴⁹.

Sempre a norma dell'art. 93, poi, interrompono la prescrizione alcuni *atti di giurisdizione* quali il mandato di cattura, ancorché rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del *giudice* diretto contro di esso e a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito⁵⁰.

La *ratio* ispiratrice che connette effetti interruttivi agli atti di procedura è costituita dal fatto che attraverso di essi si mantiene «vivo l'interesse sociale a procedere e contemporaneamente vitale l'azione che si trova in esercizio, tale da farlo presumere notorio all'imputato»⁵¹.

In sostanza, anche i mandati di arresto o di comparizione comportano la interruzione della prescrizione dell'azione penale.

Secondo la giurisprudenza, tuttavia, un mandato di comparizione affetto da nullità relativa (come, ad esempio, nel caso di omessa indicazione della data) non varrebbe ad interrompere il decorso della prescrizione, a meno che, ovviamente, prima che si compia la prescrizione stessa, non intervenga la sanatoria della invalidità⁵².

Il fatto che gli altri provvedimenti del giudice devono essere *legalmente notificati* all'imputato delimita significativamente il novero degli atti che rilevano ai fini della produzione dell'effetto interruttivo.

Tra gli atti in questione possono essere annoverati i provvedimenti con i quali vengono disposte perquisizioni, ispezione, i sequestri nonché perizie.

Secondo un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità italiana⁵³ recepita anche da quella vaticana⁵⁴, gli atti, per poter esplicare effetto interruttivo, devono essere in ogni caso validi.

⁴⁷ Cass. 11 maggio 1925, Marchese, in *Scuola pos.*, 1926, II 21.

⁴⁸ Cass. 22 dicembre 1910, Urgu e Sechi, in *Riv.pen.*, LXXIII, 445.

⁴⁹ L'effetto interruttivo è spiegato dal momento della emanazione e non da quello della notificazione al condannato dell'atto. Così, Cass. 19 novembre 1929, Librizzi, in *Giust.pen.*, 1929, 1945.

⁵⁰ Per un'applicazione dell'effetto interruttivo prodotto dal mandato di cattura, cfr. Cass. 21 aprile 1978, Casale, *ined.*

⁵¹ L. Lucchini, *Elementi*, cit., 139.

⁵² Cass. 15 maggio 1929, Altomare, in *Giust. Pen.*, 1929, 1561.

⁵³ Così, Cass. 15 maggio 1929, *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1929, 708 secondo la quale «un atto inficiato da nullità non interrompe la prescrizione, se la sanatoria non intervenga prima che si compia la prescrizione».

⁵⁴ Trib. prima istanza, 22 giugno 1976, Saliani, *ined.* che non ritenne idonea ad interrompere la prescrizione una sentenza di rinvio a giudizio dichiarata nulla.

Una regola particolare, sulla quale occorre soffermare l'attenzione, è prevista per il caso in cui la legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di un anno.

Originariamente la previsione poteva trovare una più ampia applicazione in quanto l'art. 91, co. 1, n. 6 c.p. prevedeva un caso di prescrizione dell'azione di sei mesi, applicabile all'ipotesi in cui all'imputato si sarebbe dovuta infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore ad un mese o dell'ammenda inferiore a lire trecento.

Come detto, però, tale ipotesi è stata abrogata, determinando così anche lo svuotamento di tale particolare previsione.

Fattispecie di prescrizione dell'azione inferiori ad un anno, tuttavia, come visto, sono ancora presenti (segnatamente con riferimento ai reati di ingiuria e diffamazione a norma dell'art. 401 c.p.) ed è ad esse che lo speciale regime della prescrizione breve deve ritenersi applicabile⁵⁵.

Precisato l'ambito di applicazione della previsione, va notato come, per effetto di quanto stabilisce l'art. 93, co. 3, c.p., il corso della prescrizione è interrotto, oltre che nel caso di emissione di mandati, da qualsiasi altro *atto di procedura*, fermo restando che nel corso di un anno dal giorno in cui comincia a decorrere la prescrizione deve essere pronunciata la sentenza⁵⁶.

La ragione per la quale in deroga alla regola generale le prescrizioni più brevi di un anno sono interrotte da qualsiasi atto del procedimento risiede nel fatto che altrimenti potrebbe risultare troppo difficile condurre a conclusione un giudizio entro un così breve arco temporale⁵⁷.

Per effetto di tale previsione, dunque, le prescrizioni minori di un anno, oltre ad essere interrotte da qualsiasi atto di procedura, risultavano non soggette «al disposto del primo capoverso dello stesso articolo secondo il quale – come si dirà – l'effetto dell'interruzione non può prolungare di oltre la metà il termine stabilito per prescrizione»⁵⁸.

L'estrema elasticità della previsione che in questi casi disciplinava le cause interruttive, e che aveva dato luogo ad una casistica piuttosto vasta⁵⁹, è alla base della diversa soluzione contenuta nel codice 1930 il quale, nel

⁵⁵ Così, Cass. Roma, 18 agosto 1890, in *Foro it.*, 1891, II, 64 secondo la quale «la regola stabilita nell'art. 93 c.p., che cioè ogni atto di procedura interrompe le prescrizioni minori di un anno, si applica non solo alla prescrizione di sei mesi enunciata nel n. 6 del precedente art. 91, ma a qualunque altra, purchè inferiore ad un anno, e quindi, anche a quella di tre mesi, stabilita per il reato di ingiuria di cui all'art. 401».

⁵⁶ Cass. 1° aprile 1892, in *Cass. Unica*, 1892, III, 1027.

⁵⁷ A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 66.

⁵⁸ Cass. Roma, 19 agosto 1892, in *Foro it.*, 1892, II, 502.

⁵⁹ In dottrina, S. Serafini, *Codice penale per il Regno d'Italia illustrato con la dottrina e la giurisprudenza a tutto l'anno 1891*, Pisa, 1892, 520 evidenziava che nel caso di prescrizione più breve di un anno l'interruzione era determinata dal ricorso per cassazione e dagli atti relativi; dagli atti di procedura fatti dalla parte civile; dagli atti compiuti dall'imputato in proprio favore; dalla costituzione di parte civile e dagli atti relativi; dal verbale di conferma della querela; dall'informativa del delegato di pubblica sicurezza; dall'ordinanza del tribunale del rinvio della causa; dagli atti del pubblico ministero.

tassativizzare gli atti suscettibili di determinare la interruzione della prescrizione, aveva appunto sottolineato che la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del codice 1889 aveva allargato in maniera talmente smisurata la cerchia degli atti interruttivi da «comprendervi, con evidente esagerazione [...] persino la formazione materiale del fascicolo processuale da parte del cancelliere»⁶⁰.

Nulla è previsto per quanto riguarda il regime degli atti interruttivi nel caso di reati in continuazione.

La prassi ha comunque chiarito che nell'ipotesi di reato continuato un mandato di comparizione riferentesi ad una sola parte dei fatti che lo costituiscono ha efficacia interruttiva della prescrizione anche per gli altri che vengono successivamente contestati⁶¹.

Per effetto di quanto dispone l'art. 93, co. 4, c.p., la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

A norma dell'art. 93 ul.co, c.p., poi, l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato ancorché gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro uno solo.

La regola «si ispira ad un criterio di giustizia e di parità di trattamento [...] e alla considerazione che l'azione penale viene tenuta viva per il medesimo fatto contro tutti coloro che l'hanno commesso, anche quando i singoli atti processuali abbiano per soggetto passivo uno solo dei compartecipi»⁶².

Così ricostruito il sistema della interruzione, si deve sottolineare che contro la rilevanza degli atti di procedura ad interrompere la prescrizione si era levata, nel vigore del codice 1859, con dovizia di argomentazioni, un'autorevole voce della dottrina che aveva evidenziato a quali arbitri poteva dare luogo una disciplina che consentisse, al verificarsi di un atto di procedura, l'interruzione della prescrizione e la ripresa di un nuovo termine⁶³.

Si è rilevato, infatti, che è sufficiente che sia adottato un atto interruttivo perchè l'azione, ad un passo dalla prescrizione, possa riprendere

⁶⁰ Così, *Rel. per la presentazione del codice penale 1930*, cit., 4473.

⁶¹ Cass. 18 novembre 1911, Guerrera, in *Giust. Pen.*, 1911, 1590; Cass. 21 marzo 1930, De Piano, in *Foro it.*, 1930, II, 196.

⁶² Così, proprio con riferimento alla previsione contenuta nel codice 1889, V. Manzini, *Trattato*, cit., 540.

⁶³ F. Carrara, *Programma del corso*, cit., 356 il quale, tuttavia, si riferiva al Codice sardo 1859 che collegava l'effetto interruttivo ad un qualunque atto di procedura. Sul punto cfr. Cass. Milano, 2 luglio 1861 «La prescrizione non corre che dall' ultimo atto di procedura. È tale ogni atto che tende all' istruttoria, che ha per iscopo la repressione del reato. È pure atto d'istruttoria quello che determina il giorno in cui la causa deve discutersi e decidersi. -Non ogni atto giuridico è necessario sia noto all'accusato per interromperla. Quindi gli atti giuridici tutti la interrompono, e così la requisitoria del P. M., i decreti dell'Istruttore e del Presidente diretti alla definizione del giudizio indipendentemente dalla loro notificazione all'imputato, e i mandati di comparizione».

il suo corso e ciò sulla base della iniziativa del singolo magistrato che, in tal modo, può allungare *ad libitum* il termine di estinzione.

A rimediare, in parte, a tale inconveniente, foriero di pericolosi arbitri ad opera degli inquirenti, opera la clausola contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 93, c.p., che contiene l'effetto interruttivo entro un tempo che non può superare nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91 c.p.

La soluzione, recepita dall'art. 160 c.p. 1930 indistintamente per tutti i casi di interruzione, a ben vedere, presenta una particolarità, costituita dal fatto che - essendo la previsione dell'aumento non oltre la metà contenuta all'interno della disciplina degli effetti interruttivi prodotti dal mandato di cattura e degli altri provvedimenti del giudice diretti contro l'imputato - non può trovare applicazione nel caso in cui l'interruzione dipenda dalla sentenza di condanna⁶⁴.

Come sottolineato durante i lavori preparatori del codice, «l'efficacia interruttiva degli atti di giurisdizione non è quindi la stessa che la forza attribuita alla sentenza di condanna, ed infatti, mentre per questa il termine a prescrivere, quando sia interrotto, si rinnova interamente; per quelli invece il termine stesso non può che essere protratto per un certo tempo, non eccedente cioè la metà del termine che la legge stabilisce per la prescrizione ordinaria»⁶⁵.

Mentre dunque per l'imputato prosciolto la prescrizione è solo quella ordinaria ed è insuscettibile di ulteriori aumenti, nel caso di affermazione di penale responsabilità la interruzione è piena e assoluta e la prescrizione decorre nuovamente entro i termini generali previsti dall'art. 91⁶⁶.

Piuttosto, non è chiaro se l'effetto interruttivo possa dipendere anche dal compimento di atti processuali da parte del pubblico ministero.

Diversamente dal codice 1859 che, come accennato, collegava la interruzione ad un qualunque atto di procedura, il Codice Zanardelli ha limitato ai soli *atti di giurisdizione* l'idoneità di determinare la paralisi del decorso del termine⁶⁷.

La previsione contenuta nell'art. 93 c.p. andava collegata alle disposizione del codice di procedura penale vigente nel momento in cui essa era stata concepita, vale a dire il codice 1865, il quale statuiva che, salvo che non avesse optato per la citazione diretta, il procuratore del Re, ricevute denunce, querele, verbali o rapporti o acquisite notizie di un reato, doveva

⁶⁴ Ha osservato V. Manzini, *Trattato*, cit., 538 e 540 che la regola è stata opportunamente abbandonata dal legislatore del 1930 «per evitare le esorbitanze, cui potevano dare luogo le disposizioni del codice 1889».

⁶⁵ Così, Relazione del Ministro Mancini nella relazione del progetto, presentato il 25 novembre 1876 alla Camera dei Deputati, riportata da A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 63.

⁶⁶ Cfr. Cass. 25 febbraio 1920, in *Riv.pen.*, XCI, 501 secondo la quale le sentenze che non siano di condanna non hanno effetto interruttivo della prescrizione.

⁶⁷ A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 62.

senza ritardo presentare al giudice istruttore le opportune istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli autori e dei complici.

Il codice 1913, invece, ha previsto che, a seconda dei casi, una volta acquisita la notizia di reato prende avvio la fase istruttoria che può svolgersi con le forme della istruzione formale, condotta dal giudice istruttore, ovvero con quelle della istruzione sommaria, svolta dal pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 179 c.p.p., infatti, il pubblico ministero, che nell'ordinamento vaticano è denominato *Promotore di giustizia*, promuove ed esercita l'azione penale o richiedendo la istruzione formale, o procedendo per citazione diretta dopo la istruzione sommaria che reputi necessaria ovvero per citazione direttissima.

Sebbene i principali atti di giurisdizione che, a norma dell'art. 93 c.p. esplicano effetti interruttivi, vale a dire i *mandati* (di comparizione, di arresto, di cattura e di accompagnamento), siano emessi solo dal giudice istruttore ai sensi degli artt. 311 e ss c.p.p., nell'ambito degli altri *provvedimenti del giudice* di cui al co. 2 della citata disposizione rientrano certamente anche atti, come le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri che, a norma dell'art. 278 c.p.p., il pubblico ministero può compiere attenendosi alle norme stabilite per l'istruzione formale.

In sostanza anche il Promotore di giustizia, nell'ambito dell'istruzione sommaria, può compiere atti rientranti nella categoria di quelli ai quali l'art. 93, qualora posti in essere dal giudice, attribuisce effetti interruttivi.

Si deve sottolineare che il codice 1913 prevede anche i reati di competenza di un giudice monocratico, denominato *giudice unico*, che, a norma dell'art. 176 c.p., procede per citazione diretta, o per decreto, ovvero per citazione direttissima, dopo la istruzione sommaria che reputi necessaria. Anche in relazione alle sfere di competenza di tale organo (al quale, peraltro, sono attribuiti i reati che ricadono nella fascia di prescrizione più breve), dunque, si pone la questione della idoneità degli atti di procedura compiuti ad interrompere la prescrizione.

La problematica ha importanti risvolti pratici, se si considera che, per effetto di un'altra importante riforma alla quale è stato sottoposto l'ordinamento – vale a dire quella che ha determinato la soppressione delle corti di assise e l'attribuzione delle relative competenze al tribunale – sono stati corrispondentemente ampliati gli spazi di operatività dell'istruzione sommaria del pubblico ministero.

L'istruzione formale, per effetto di tale riforma, trova oggi applicazione in casi eccezionali, in particolare quando, a seguito di arresto dell'imputato, il giudice istruttore, al quale il promotore di giustizia ha l'obbligo di trasmettere gli atti qualora non opti per la citazione diretta nei dieci giorni successivi all'arresto, decida di proseguire l'istruzione⁶⁸.

⁶⁸ Per una sintetica ricostruzione del sistema processuale vigente, volendo, cfr. A. Diddi, *I novant'anni del codice di procedura penale dello Stato vaticano*, in *Dir. e religioni*, 2019, I, 169 e ss.

Sul piano della ragionevolezza anche gli atti compiuti dal Promotore di giustizia dovrebbero produrre un effetto interruttivo identico a quello collegato agli omologhi atti del giudice. Tuttavia, nonostante in tal senso militino anche autorevoli posizioni dottrinarie⁶⁹, si deve ammettere che, dovendo ritenersi tassative, le cause di interruzione non siano suscettibili di applicazioni analogiche⁷⁰.

Le sentenze contumaciali

A mente dell'art. 93 c.p., come accennato, il corso della prescrizione penale è interrotto anche dalla pronuncia della sentenza di condanna, anche emessa in contumacia.

Le interferenze tra sentenza pronunciate *in absentia* e prescrizione, oltre a risentire della abolizione delle corti si assise ad opera dell'art. 27, comma 1, della legge 21 giugno 1969, n. L e della loro sostituzione con il tribunale, sono oggi ulteriormente condizionate dalla recente abrogazione (disposta dalla *Lettera apostolica in forma di motu proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche in materia di giustizia, 16 febbraio 2021*) delle norme che disciplinavano il giudizio contumaciale.

Si rammenta a tal proposito che nell'originaria impostazione del codice di rito introdotto nell'ordinamento vaticano, il giudizio contumaciale comportava tanto vincoli al libero esplicarsi dell'attività difensiva dell'imputato, quanto limiti alle garanzie processuali e alla formazione del giudicato⁷¹.

Il codice 1913 pur non ammettendo (così come quello sardo del 1865) nei giudizi contumaciali il contraddittorio e la difesa, prevedeva la possibilità da parte del condannato contumace di potersi presentare volontariamente per ottenere un nuovo giudizio nelle forme ordinarie dinanzi alla corte d'assise con l'intervento dei giurati (c.d. *purgazione della contumacia*)⁷² ovvero di proporre opposizione per il caso di pronuncia di condanna contumaciali non altrimenti riesaminabili⁷³.

Tale disciplina poneva alcuni problemi per quanto concerneva il computo della prescrizione.

Sebbene fosse certo che con la sentenza pronunciata in contumacia cominciasse a decorrere nuovamente un termine di prescrizione,

⁶⁹ Così. V. Manzini, *Trattato*, cit., 535 secondo il quale «per riconoscere effetto interruttivo della prescrizione ad un atto processuale, non è indispensabile che si tratti di un atto del giudice, essendo conforme a ragione che tale effetto sia da assegnare anche a quegli atti del pubblico ministero che hanno conseguenze analoghe a quelle dei correlativi atti del giudice».

⁷⁰ Per la tassatività delle cause di interruzione, si v. V. Manzini, *Trattato*, cit., 531 (sia pur con riferimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni introdotte dal codice 1930).

⁷¹ Sul tema, P. Moscarini, *La contumacia dell'imputato*, Milano, 1997, 81 e ss

⁷² G. Uberris, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, 1984, 64

⁷³ G. Uberris, *Dibattimento senza imputato*, cit., 65.

commisurato in base alla sentenza inflitta⁷⁴, non era chiaro se la decisione facesse decorrere la prescrizione dell'azione o della pena.

Tenuto conto del fatto che i termini di prescrizione dell'azione sono in genere più brevi di quelli previsti per l'estinzione della pena, ci si interrogava, infatti, se dopo la pronuncia della sentenza contumaciale decorresse il primo o il secondo termine.

Secondo la giurisprudenza «dalla condanna in contumacia delle corti di assise comincia a decorrere la prescrizione della pena», salvo che il condannato fosse pervenuto «in potere della giustizia prima che [essa fosse] compiuta, cominciando dal giorno medesimo a correre una nuova prescrizione»⁷⁵.

La dottrina aveva criticato questa soluzione movendo dalla constatazione che il combinato del primo periodo dell'art. 93 e del primo periodo dell'art. 96 c.p. nel disporre che la prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile, aveva implicitamente abrogato, in quanto *lex posterior*, quanto prevedeva l'art. 543 c.p.p. 1860, che legittimava il condannato in contumacia, presentatosi volontariamente, costituitosi in carcere oppure pervenuto in potere della giustizia, ad essere ammesso a svolgere le sue difese, a condizione che la *pena non fosse prescritta*⁷⁶.

Il codice 1913 nel disciplinare all'art. 475 l'istituto della purgazione delle sentenze contumaciali alla pena dell'ergastolo o ad altra pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a cinque anni, ovvero all'interdizione perpetua dai pubblici uffici pronunciate dalle corti di assise, pur riproducendo sostanzialmente la stessa regola del codice abrogato (prevedendo che il condannato che, in qualunque tempo, si fosse presentato volontariamente o costituito in carcere o fosse pervenuto in potere della giustizia, aveva diritto ad essere sottoposto a nuovo giudizio con le forme ordinarie) aveva introdotto, attraverso la condizione che *l'azione penale non fosse prescritta*, una non indifferente variante rispetto alla precedente formulazione.

La nuova disposizione, in sostanza, confermava la posizione assunta dalla dottrina circa il fatto che la sentenza contumaciale poteva interrompere la prescrizione dell'azione penale⁷⁷.

⁷⁴ A norma dell'art. 94 c.p., poi, qualora l'imputato contumace si fosse costituito la prescrizione avrebbe dovuto essere misurata secondo la pena irrogata con la nuova sentenza, ove risultante inferiore a quella inflittagli con la precedente.

⁷⁵ Cass. 18 febbraio 1891, in *Cass. Unica*, 1891, II, 153; Cass. Roma, 3 marzo 1890, in *Riv.pen.*, XXXIII, 415.

⁷⁶ A. Zerbuglio, *Della prescrizione*, cit., 65. Sull'argomento (con altri richiami dottrinari conformi) G. Ubetis, *Dibattimento senza imputato*, cit., 32, nt. 75.

⁷⁷ In tal senso, Cass. 9 novembre 1909, in *Riv.pen.*, LIII, 306 secondo la quale la prescrizione della pena può venire in considerazione solo quando le sentenze sono divenute irrevocabili. Il principio, secondo V. Manzini, *Trattato*, cit., 234, sarebbe applicabile anche con riferimento alle sentenze contumaciali suscettibili di purgazione.

Come accennato, la problematica ha oggi perso di attualità, in considerazione, da un lato, della soppressione delle corti di assise e, con esse, sia pur implicitamente, dell'istituto della purgazione; dall'altro, della completa abrogazione del processo contumaciale e dell'istituto della opposizione.

Qualunque sentenza di condanna, dunque, determina l'interruzione della prescrizione dell'azione nei termini ricostruiti.

Il regime di rilevanza

Per quanto concerne il regime di rilevanza, l'art. 99 c.p. stabilisce che la prescrizione dell'azione penale debba essere "applicata d'ufficio"⁷⁸ e preclude all'imputato la facoltà di rinunziarvi.

L'indisponibilità delle cause di estinzione, come noto, era principio recepito anche dal legislatore del 1930 e rimasto in vigore sino al 1990, allorché la Corte costituzionale ne dichiarò l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, 2° comma, Cost.⁷⁹

Sul piano processuale, va invece, sottolineato che l'art. 134 c.p.p. (analogamente a quanto previsto dall'art. 152 c.p.p. 1930 e dall'art. 129 c.p.p. 1988 italiani e, in precedenza, l'art. 120 c.p.p. 1865) statuisce che in ogni stato e grado del procedimento il giudice, che riconosca l'estinzione dell'azione penale, deve dichiararla d'ufficio. Analogamente a norma dell'art. 191 c.p.p., il giudice istruttore nel corso dell'istruzione, qualora ricorra una causa di estinzione dell'azione penale (ovvero riconosca che il fatto non costituisce reato o che l'azione penale non può essere promossa o proseguita), pronuncia sentenza a norma dell'art. 274.

Come evidenziato dalla dottrina, con riferimento all'art. 152 c.p.p. 1930 (ma con osservazione certamente generalizzabile ed applicabile anche in relazione a quanto statuito dal codice 1889), la previsione dell'obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità «costituisce il punto di arrivo di una secolare elaborazione legislativa lungo la quale si son voluti vedere operare, in modo prima indiretto e poi diretto, i principi del *favor libertatis* e del *favor rei*»⁸⁰.

Le disposizioni contenute negli artt. 134 e 191 c.p.p., tuttavia, non contengono la clausola di prevalenza delle formule assolutorie qualora, ricorrendo una causa di estinzione, vi sia l'evidenza dei presupposti per una

⁷⁸ Corte app. Palermo, 31 luglio 1990, in *Riv.pen.*, XXXII, 583.

⁷⁹ Cfr. Corte cost. 31 maggio 1990, n. 275 in *Foro It.*, 1992, I, 604. Sul tema, S. Silvani, *Il giudizio del tempo*, cit., 124.

⁸⁰ O. Dominioni, *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale italiano*, Milano, 1974, 77 e 78. In dottrina, L. Mortara- U. Aloisi, *Spiegazione pratica del codice di procedura penale*, vol. I, Torino, 1917, 349 «a prescindere dal considerare che non si può costringere il giudice a compiere atti che nelle ipotesi accennate egli riterrebbe inutili, è da tener presente che a garanzia del comune interesse dei cittadini, il procedimento deve essere chiuso nelle dette ipotesi in qualsiasi stato e grado, giusta la disposizione generale sancita nell'art. 134».

decisione di merito⁸¹ e la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana formatasi nel vigore del codice 1913 aveva applicato la disposizione nel senso che «l'estinzione dell'azione penale per prescrizione vieta al giudice ogni indagine sulla sussistenza del reato, della quale è vietato anche di fare cenno nel dispositivo della sentenza»⁸².

In un precedente del Tribunale di prima istanza della Città del Vaticano, tuttavia, si è affermato che la dichiarazione di prescrizione potrebbe essere superata quando le risultanze processuali fossero tali da consentire l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ma ciò non anche qualora esse dovessero portare ad un'assoluzione per insufficienza di prove perché in questo caso dovrebbe essere ritenuta prevalente, ai sensi dell'art. 134 c.p.p., la dichiarazione di estinzione dell'azione penale⁸³.

Nei termini in cui è stata concepita dal legislatore, dunque, la prescrizione dell'azione preclude la valutazione di qualunque altra questione⁸⁴.

Come si è accennato, la regola secondo la quale il termine di prescrizione non dipende dal titolo del reato, ma della pena che si sarebbe dovuta infliggere ove fosse seguito il giudizio, reca alcuni inconvenienti per la rilevanza nel corso dell'istruzione.

È innegabile, infatti, che di «pena concretamente incorsa non può conoscersi se non esaurendo, in ogni sua parte il giudizio, che nella generalità dei casi, invece, non deve aver luogo»⁸⁵.

Ciò nonostante non v'è dubbio che l'estinzione del reato possa essere rilevata anche nel corso dell'istruzione, come, d'altra parte, testimonia il fatto che essa può giustificare tanto l'archiviazione richiesta dal *Promotore di giustizia* ai sensi dell'art. 179 c.p.p. all'esito dell'istruzione sommaria, che la sentenza con la quale il giudice istruttore conclude l'istruzione formale ai sensi dell'art. 273 c.p.p.

È evidente che in questi casi il pubblico ministero è chiamato a compiere una valutazione prognostica della possibile pena applicabile la cui correttezza è comunque sottoposta al vaglio del giudice, cui la richiesta deve essere presentata⁸⁶.

La prescrizione della pena

⁸¹ Sulle ragioni che hanno ispirato il legislatore 1930 ad introdurre, accanto alla previsione generale dell'obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità, anche quella della prevalenza dell'assoluzione, cfr. E. Fassone, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano, 1972, 191 e ss.

⁸² Cass. 10 dicembre 1928, Tritta, in *Giust.pen.*, 1929, 354; nello stesso senso Cass. 2 aprile 1903, in *Riv.pen.*, LVIII, 240.

⁸³ Trib. prima istanza, 22 giugno 1976, Saliani, *cit.*

⁸⁴ Cfr. Giudice un., 7 luglio 1983, Migliozi, *ined.*

⁸⁵ L. Lucchini, *Elementi*, cit., 137-138.

⁸⁶ Cfr. Giudice un. 12 novembre 1977, Blecich, *ined.*

A norma dell'art. 95 c.p. anche la pena inflitta si prescrive e anche in questo caso è previsto un sistema a scaglioni ispirato al principio di gradualità per cui la durata della prescrizione della pena è maggiore alla durata della prescrizione dell'azione⁸⁷.

Presupposto della prescrizione della pena è costituito dalla emissione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile o di un decreto di condanna divenuto definitivo.

Per effetto di una modifica apportata all'art. 95 c.p.⁸⁸ sono oggi vigenti quattro diverse soglie corrispondenti a trenta, venti, dieci e quattro anni a seconda che sia inflitta: a) la *reclusione* di trenta anni; b) la *reclusione* o la *detenzione* maggiore di cinque anni; c) la *reclusione* o la *detenzione* non maggiore di cinque anni o la *interdizione temporanea* dai pubblici uffici o la multa; d) la pena dell'*arresto* o della *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte* o quella dell'*ammenda*⁸⁹.

L'ultima soglia, stabilita in diciotto mesi e contenuta originariamente nell'art. 95, contemplava la prescrizione della pena dell'*arresto* e della *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte* in misura inferiore ad un mese e quella dell'*ammenda* in misura inferiore a lire trecento. Essa, tuttavia, come accennato, è stata abrogata dall'art. 12 n.1 della legge 10 gennaio 1983, n. LII.

La pena dell'ergastolo, non prevista dalla griglia delineata dall'art. 95 c.p., doveva ritenersi imprescrittibile⁹⁰.

Per effetto dell'abolizione della pena dell'ergastolo e della sua sostituzione con la *reclusione* compresa tra trenta e trentacinque anni si pone il problema, stante il mancato coordinamento con l'art. 93 c.p. (che al n. 1 fissa in trent'anni la prescrizione della *reclusione* inflitta nell'identica misura), se essa possa prescrivere ovvero se, in difetto di alcuna previsione, essa continui ad essere insensibile al decorso del tempo.

Contrariamente alla regola contenuta nell'art. 176, co. 6, c.p. 1930, che secondo la dottrina deve essere interpretata nel senso che qualora la pena inflitta riguardi una pluralità di reati si deve avere riguardo alla pena irrogata per ciascuno di essi, a norma dell'art. 95, co. 2, c.p. la condanna a più specie di pene si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave di esse.

⁸⁷ Anche sul tema della estinzione della pena si registrano i contrasti derivanti dai differenti approcci dogmatici sulla funzione del diritto penale. Per una ricostruzione della problematica, cfr., M. Mantovani, *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto*, Torino, 2008, 9 e ss.

⁸⁸ L'art. 12 n.1 della l. 10 gennaio 1983, n. LII ha abrogato il periodo dell'art. 95 c.p. che prevedeva l'estinzione della pena nel caso in cui fossero decorsi diciotto mesi qualora fosse stata inflitta: a) la pena dell'*arresto*, della *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte* inferiore ad un mese; b) dell'*ammenda* in misura inferiore a lire 300.

⁸⁹ La griglia della metrica prescrizione della pena è stata aspramente criticata, attraverso una minuziosa casistica, da A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 50 e ss.

⁹⁰ Si tratta di una scelta frutto di un compromesso come rilevato da A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 49.

Con soluzione recepita anche dagli artt. 172 e 173 c.p. codice 1930, l'art. 96 c.p. statuisce poi che la prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

Essa ha innovato rispetto a quanto, invece, statuiva il codice penale 1859 il quale, nel richiedere semplicemente la pronuncia della sentenza al fine del decorso del termine di prescrizione della pena, rendeva così computabile, a beneficio del reo, anche il lasso di tempo compreso tra la pronuncia della decisione e quello del suo passaggio in giudicato⁹¹.

Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza che ha, appunto, affermato che solo con il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna cessa di decorrere la prescrizione dell'azione penale ed inizia a decorrere la prescrizione della condanna⁹².

L'applicazione della regola contenuta nell'art. 96, come visto, non era del tutto priva di inconvenienti con riferimento al processo contumaciale che, tuttavia, essendo stato abolito, ha di fatto risolto anche la problematica della incidenza delle sentenze *in absentia* sui termini prescrizionali.

Tenuto conto della collocazione che, come visto, assumono le pene accessorie nel catalogo delle sanzioni, l'art. 97 introduce una disciplina *ad hoc* per quanto concerne l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra temporanea incapacità, o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte tanto congiunta ad un'altra pena, quanto effetto di una condanna.

Come noto, con scelta non esente da critiche, il legislatore italiano del 1930 ha stabilito che non sono suscettibili di prescrizione le pene accessorie, potendo la loro estinzione essere eventualmente determinata per effetto della riabilitazione⁹³.

Il codice 1889, per contro, ha previsto che la prescrizione dell'interdizione, dell'incapacità o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte si compie trascorso un tempo pari al doppio della rispettiva durata, decorrente dal giorno in cui l'altra pena sia stata scontata o la condanna a tale pena sia prescritta o altrimenti estinta.

Una previsione particolare, è, poi, quella contenuta nell'art. 95, co. 3, c.p. a mente del quale la sottoposizione alla *vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza* non ha effetto dopo che la condanna sia prescritta.

La *vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza* è disciplinata dall'art. 28 c.p. che, a sua volta, stabilisce che sia la legge a determinare i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per una durata che, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore ad un anno, né superiore ai tre.

⁹¹ A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 41.

⁹² Cass. 11 maggio 1925, Marchese, in *Scuola po.* 1926, II 21.

⁹³ Sul punto P. Pisa, voce *Prescrizione*, cit., 95. Condivide, invece, il regime di imprescrittibilità delle pene accessorie, V. Manzini, *Trattato*, cit., 552.

La disciplina deve essere raccordata con quanto prevedono gli artt. 117 e ss. del Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144, con il quale era stato approvato il *Testo della legge di pubblica sicurezza, coordinato col Codice penale* e che, per effetto del fenomeno di recepimento della legislazione del Regno alla data del 7 giugno 1929, deve ritenersi entrato a far parte dell'ordito normativo dello Stato vaticano⁹⁴.

In forza dell'art. 117 cit. il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi per la durata della pena alle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza in ragione dei suoi precedenti e del mestiere e professione esercitata e trascritte sopra una carta di permanenza consegnatagli contestualmente alla sottoscrizione di verbale da parte dell'autorità competente.

Tali prescrizioni consistono sostanzialmente negli obblighi e nei divieti previsti oggi nel codice penale italiano con riferimento alle misure di sicurezza previste dagli artt. 228 e ss. in tema di *Libertà vigilata*, dall'art. 233 in tema di *Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province* e dall'art. 234 in tema di *Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche*.

Per effetto di quanto statuisce l'art. 95 ult. comma (con previsione che riecheggia quella poi recepita dal legislatore del 1930 nell'art. 236 c.p. a proposito delle misure di sicurezza) la prescrizione della condanna estingue anche la misura della vigilanza speciale.

A norma dell'art. 96 c.p. anche il decorso del termine necessario per la prescrizione della pena si può paralizzare.

Per effetto di quanto prevede tale disposizione, interrompe la prescrizione delle pene restrittive della libertà personale l'arresto del condannato, cui si sia proceduto per l'esecuzione della sentenza medesima.

Sempre a norma dell'art. 96 c.p. qualunque iniziativa dell'autorità competente per la esecuzione della sentenza, purché legalmente reso noto al condannato e la commissione di un altro reato della stessa indole, interrompono la prescrizione della pena.

Effetti della prescrizione

L'estinzione dell'azione e della pena non pregiudicano, ovviamente, le azioni civili nascenti dal reato.

⁹⁴ Si deve rammentare che secondo F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano* [1932], rist. 2005, 210, la previsione contenuta nell'art. 3 della legge n. II del 1929 in forza della quale nelle materie, alle quali non provvedano le fonti vaticane si osservavano, in via suppletiva le leggi emanate dal Regno d'Italia veniva a concretare un "principio" in forza del quale, «salve le espresse eccezioni e per larghe che esse siano, la regola è che tutto l'ordinamento giuridico vigente nel Regno al 7 giugno 1929 è in vigore nello S.C.V.».

A norma dell'art. 102 c.p. solamente l'estinzione dell'azione a seguito di remissione della parte lesa, salva una specifica riserva, impedisce l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni⁹⁵.

Parimenti, stabilisce l'art. 103 c.p. che l'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese del procedimento, salvo che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

La prescrizione, inoltre, non preclude nemmeno l'applicazione delle misure di prevenzioni patrimoniali.

Si deve ricordare che recentemente con Decreto del Presidente del Governatorato 10 dicembre 2018, n. CCLXXVII recante *Disposizioni urgenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali*, è stata per la prima volta introdotta nell'ordinamento vaticano la disciplina della confisca applicabile nei confronti dei soggetti indiziati di un delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi o nel massimo ad un anno.

La misura ablativa in questione ha ad oggetto i beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e che vi sia motivo di ritenere possano essere prodotto, profitto o prezzo di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

Per effetto di quanto stabilisce l'art. 1 del cit. decreto CCLXXVII del 2018, la misura di prevenzione patrimoniale, oltre che nei confronti degli eredi dell'indiziato, può essere applicata anche qualora il reato presupposto sia estinto per intervenuta prescrizione.

Conclusioni

Si possono a questo punto trarre alcune considerazioni conclusive.

Il regime della prescrizione disciplinato dal codice 1889 appare tutto sommato essere riuscito in una difficile operazione di bilanciamento, contemperando adeguatamente le varie esigenze che finiscono per coagularsi intorno ad un istituto che, come testimoniano i dibattiti ancora non sopiti in Italia su una riforma di cui si sente l'esigenza ma sulla quale non sembra esservi ancora convergenza di vedute⁹⁶, costituisce un punto nevralgico del sistema penale.

⁹⁵ L'espressa previsione contenuta nell'art. 102 c.p. aveva sovvertito la diversa regola contenuta nell'art. 149, co. 2, codice sardo 1859. Sul tema A. Zerboglio, *Della prescrizione*, cit., 81 che condivideva la scelta operata dal legislatore considerata conforme «alla più pura logica giuridica ed ai più sacri principii di protezione sociale».

⁹⁶ Il tema è, evidentemente, troppo complesso per potersene descrivere, anche solo sommariamente, i contorni. In Italia, da diversi anni, il tema della prescrizione è al centro di riforme che, ancora nel momento in cui si pubblica il presente contributo, non

Sebbene la prescrizione non possa essere considerato strumento di attuazione del principio della ragionevole durata del processo, certamente esso costituisce l'antidoto alla eccessiva durata dello stesso, soprattutto perchè talune delle finalità che, come visto, sono state tenute saldamente in evidenza nella costruzione dell'istituto (in particolare il principio di libertà e la tutela dell'innocenza, che non consente di mantenere indefinitamente sotto processo un cittadino) finiscono fatalmente per coincidere con le esigenze protette dalle clausole generali della legalità processuale e della durata del processo⁹⁷.

A tale riguardo, si deve rammentare che ai sensi dell'art. 350-*bis* c.p.p. introdotto dall'art. 35 della legge 11 luglio 2013, n. IX anche nel processo penale vaticano ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi, oltre nel rispetto delle norme del codice, anche entro *un termine ragionevole*, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire⁹⁸.

Il legislatore vaticano, nel corso degli anni, per quanto riguarda la materia penale, ha ritenuto meglio rispondente alle proprie esigenze ed a quelle di tutela dei diritti degli imputati, l'impianto codicistico esistente in Italia nel 1929 ancorato sui primi codici post unitari.

Due fattori hanno storicamente determinato questa scelta.

Anzitutto il fatto che, «pur all'indomani della pacifica conclusione della "questione romana", il neo-sovrano Pio XI non [lasciò] spazi per una futura incorporazione della disciplina penalistica contenuta nei progetti italiani di codice, a quel tempo già pervenuti ad una fase avanzata di elaborazione»⁹⁹, con la conseguenza che, a differenza di quanto accaduto in materia civile (verso la metà del secolo scorso l'ordinamento si è dotato di un proprio codice di procedura civile), non si è mai avvertita nel diverso settore penalistico l'esigenza di iniziative riformistiche più radicali.

In secondo luogo la circostanza che la legge 1^a ottobre 2008, n. LXXI sulle *Fonti del diritto*, pur recependo, tra l'altro, il Codice civile italiano del

sembra aver trovato ancora una definitiva sistemazione. Per una efficace sintesi della questione, cfr. G. Giostra, *Riforma della prescrizione: curare il male, non i sintomi*, in *Avvenire.it*, 25 febbraio 2021.

⁹⁷ Il dibattito è attualmente molto vivace in Italia. Senza alcuna pretesa di esaustività, D. Chinnici, *Prescrizione e ragionevole durata del processo*, in *Arch. pen. web*, 1/2020, 4; A. De Caro, *Tempo, punizione e processo: le indubbe connessioni tra la ragion d'essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell'improcedibilità dell'azione*, in *Sistema penale*, 22 luglio 2020; N. Irti, *I tempi del processo, l'attesa come pena e il ruolo della prescrizione*, in *Il sole 24 ore*, 28 aprile 2021, 13; G. Losappio, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it*, in *Dir.pen.cont.*, 7/9, 2019, 5 e ss.; L. Marafioti-F.Centorame, *Prescrizione del reato e processo penale nell'esperienza italiana*, in *Discrimen*, 3 maggio 2021; G. Spangher, *I due orologi. Il tempo del reato e il tempo del processo: breve storia*, in *Il penalista*, 29 aprile 2021; G. Ubertis, *Prescrizione penale*, cit., 1020.

⁹⁸ Sulla portata del principio del giusto processo inserito dalla legge IX del 2013, cfr. M. Pisani, *"Giusto processo"*, cit., 615.

⁹⁹ M. Pisani, *"Giusto processo"*, cit., 610, nt. 2.

16 marzo 1942, ha viceversa confermato l'osservanza del codice Zanardelli e del Codice Finocchiaro-Aprile¹⁰⁰.

Sebbene siano molteplici le modificazioni apportate ai testi *illo tempore* introdotti nello Stato e nonostante molte altre si intravedano all'orizzonte per rendere il sistema al passo con i tempi, è a quel *corpus* normativo che il legislatore ha affidato l'attuazione dei principi del *giusto processo*, tra i quali, come visto, quello della ragionevole durata.

In questo contesto il sistema della prescrizione concepito dal legislatore del 1889 sembra essere ancora in grado di bilanciare le diverse esigenze sottese ad un istituto fatalmente destinato ad essere catalizzatore di una pluralità di istanze. Ancorata ai livelli di gravità del reato, la disciplina prevista dal codice Zanardelli consente di modulare la prescrizione in modo ragionevole: più ampia per le fasce di reato punite con pene restrittive della libertà personale superiori a cinque anni o con la interdizione dai pubblici uffici (per i quali il termine di prescrizione è di dieci anni); più contenuta per quelle di minore allarme sociale, come le fattispecie punite con pene restrittive inferiori a cinque anni o le contravvenzioni (per le quali il termine è di cinque anni o di due anni).

¹⁰⁰ Rileva efficacemente M. Pisani, “*Giusto processo*”, cit, 613, che il legislatore vaticano ha ‘silenziosamente preso le distanze’ dal codice italiano 1988.

